



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL' INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
snc - ☎0776/910107 fax 0776/1810014 C.M. FRIC826009 C.F. 81002370609
✉fric826009@istruzione.it ✉fric826009@pec.istruzione.it Sito: www.scuoleicsangiorgioaliri.edu.it

Prot. e data, vedi segnatura

Agli Studenti/Studentesse delle classi III
Scuola Secondaria di I grado;
Ai Genitori/Esercenti la responsabilità genitoriale;
Ai Docenti;
Al personale ATA.

INFORMATIVA **ESAME DI STATO a.s. 2025/2026**

PREMESSA

Il primo ciclo di istruzione, che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, si conclude con un esame di Stato obbligatorio per tutti gli studenti, compresi quelli che si avvalgono dell'istruzione parentale, che lo sostengono in qualità di privatisti. Il superamento dell'esame dà accesso alla scuola secondaria di secondo grado o al sistema dell'istruzione e formazione professionale regionale.

L'esame di Stato è finalizzato a "verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno *al termine del primo ciclo di istruzione*" (Art. 1 del DM 741 del 3 ottobre 2017).

Le norme di riferimento per l'ammissione degli studenti all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e le modalità di svolgimento dello stesso sono il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741.

Questo il link ministeriale <https://www.istruzione.it/esami-di-primo-e-secondo-ciclo-2025-2026/primo-ciclo26.html>

Il presente documento ha la finalità di declinare i criteri

- per l'ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
- per la conduzione delle prove;
- per la valutazione e la determinazione del voto finale.

AMMISSIONE

In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze della Scuola Secondaria di primo grado sono ammessi all'Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

A. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della Scuola Secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;

B. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all' esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR 249/1998;

C. aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo. In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'Esame di Stato un voto di ammissione espresso in decimi, elaborato sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti, che concorrerà alla determinazione del voto finale d'esame.

Il documento di valutazione del terzo anno sarà visionabile sul registro elettronico unitamente all'indicazione dell'ammissione all'esame e al relativo voto.

VOTO DI AMMISSIONE

Il voto di ammissione è espresso dal consiglio di classe:

- in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiori a sei, integrato da un giudizio globale descrittivo *“del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto”* (D.lgs. 62/2017).
- il voto di ammissione viene calcolato dalla media delle medie dei tre anni di scuola (10% I anno, 10%, II anno, 80% III anno).

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico.

Il voto attribuito al comportamento degli alunni in sede di scrutinio finale è espresso in decimi ed è riferito all'intero anno scolastico.

In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione, il Consiglio di classe redige la certificazione delle competenze ai sensi del' art.2 del DM 742/2017.

ESAME

L'esame è costituito da **tre prove scritte ed un colloquio**.

Le prove scritte relative all'esame di Stato sono:

1. prova scritta di italiano;
2. prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
3. prova scritta di lingue straniere, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle due lingue studiate.

Il colloquio (DM 741/2017 art. 10), *“Il colloquio, condotto collegialmente dalla sottocommissione, valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curriculum, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse*

all'insegnamento trasversale di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n° 92."

Per i percorsi a **indirizzo musicale**, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento. Complessivamente il colloquio avrà una durata di circa 20 di minuti.

Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l'esame di Stato si svolge con le modalità previste dall'articolo 14 del DM 741/2017.

Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.

Tutte le operazioni connesse all'organizzazione e allo svolgimento dell'esame di Stato restano disciplinate, per quanto compatibile, dall'articolo 5 del DM 741/2017.

ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA

Gli alunni con cittadinanza non italiana, a prescindere dal loro livello linguistico e dal tempo di permanenza in Italia, sono sottoposti alle prove.

Il D.Lgs. 62/2017 non prevede per questi alunni misure dispensative o compensative per sostenere l'esame, tuttavia per gli alunni stranieri, si terrà conto di quanto specificatamente programmato per loro, della loro situazione di partenza, dei progressi e del processo più che del prodotto finale. Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d'origine. (Rif. Art. 4.1 Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri 2014).

MATERIALE AMMESSO ALLE PROVE SCRITTE

- Prova di italiano: penna blu o nera, vocabolario di italiano, dizionario sinonimi e contrari;
- Prova scritta di lingue straniere: penna blu o nera, dizionario inglese-italiano, dizionario francese-italiano o spagnolo-italiano;
- Prova scritta di matematica: penna blu o nera, matita, gomma, righello, squadre (60° e 45°), calcolatrice.

L'uscita degli alunni nei giorni delle prove scritte potrà avvenire anche prima del termine indicato. Sarà cura del Presidente della Commissione e della Commissione stabilire un tempo minimo per la durata della prova, generalmente fissato in almeno la metà della durata massima stabilita. Gli studenti, una volta terminato il compito, possono consegnarlo ed **uscire da scuola in modo autonomo, solo se provvisti della specifica autorizzazione depositata agli Atti della scuola.**

CANDIDATI ASSENTI E SESSIONI SUPPLETIVE

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.

VALUTAZIONE DELL'ESAME

Il voto finale viene determinato dalla **media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio**. La sottocommissione, quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, esprimendo un unico voto eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento. La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità superiore. (Nota 1865 del 10 ottobre 2017)

L'esame è valutato dal Consiglio di classe con votazione in decimi.

L'Esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della Commissione, su proposta unanime della Sottocommissione, secondo i criteri deliberati in sede di riunione preliminare.

Gli esiti degli esami saranno resi noti alle famiglie e agli alunni su registro elettronico entro il giorno 30 giugno 2026.

Si raccomanda la puntualità in ingresso per poter consentire l'avvio regolare di tutte le prove.

Si ringrazia per la collaborazione.

La Dirigente Scolastica
prof.ssa Ersilia Montesano

firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 D.lgs n 39/93